

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione I civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Renata Silva – Presidente

dott. Tiziana Maccarrone - Consigliere relatore

dott. Gian Paolo Macagno – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di appello n.2738/2016 RG trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 6.3.2018, promosso da:

..... in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. .... del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ..

..... in Torino, via ..... -per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: .., indirizzi PEC: [.....@milano.pecavvocati.it](mailto:.....@milano.pecavvocati.it) e

[.....@milano.pecavvocati.it](mailto:.....@milano.pecavvocati.it)-, come da delega in atti,

-appellante-

nei confronti di

..... rappresentati e difesi dagli avv. Tiziana Sorriento e Paolo Serra del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, via Assarotti n.15, sono elettivamente domiciliati -per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax 0115561706; indirizzi PEC: [tizianasorriento@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:tizianasorriento@pec.ordineavvocatitorino.it) e

[paoloserra@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:paoloserra@pec.ordineavvocatitorino.it)-, come da delega in atti,

-appellati-

oggetto: intermediazione finanziaria

Conclusioni delle parti costituite:

Gli avv. .... per l'appellante hanno così concluso: "In riforma dell'impugnata sentenza: A) accogliere le seguenti conclusioni formulate da ..... nel primo grado di giudizio, ovvero: -respingere integralmente le domande proposte dai sig.ri ..... a ..... perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti



indicati nell'atto di citazione in appello e negli atti di causa relativi al giudizio di primo grado. B) condannare i sig.ri [redacted] alla restituzione dell'importo di € 34.822,43, corrisposto loro da [redacted] in ottemperanza della sentenza di primo grado, a titolo di capitale, interessi e spese legali liquidate nel primo grado di giudizio. C) in ogni caso condannare i sig.ri [redacted] al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio".

Gli avv. T. Sorriento e P. Serra per gli appellati hanno così concluso: "Respinta ogni contraria istanza, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino. In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex art.348 bis e ter c.p.c. e confermare la sentenza n.4945/2016 del Tribunale di Torino. Nel merito, respingersi l'appello proposto da [redacted] per effetto della nullità delle operazioni finanziarie e/o comunque per la responsabilità risarcitoria della banca per le plurime gravi violazioni alla normativa di settore denunciate. Con il favore delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, oltre spese forfetarie ed accessori di legge".

#### Fatto e diritto

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato [redacted] ha convenuto in giudizio [redacted] e [redacted] chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 17.10.2016, che ha dichiarato la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni Argentina FRN 97/04 del 4.5.1998 e di obbligazioni Argentina 10% 00/2005 dell'1.2.2000, con i conseguenti effetti restitutori a carico della banca; l'appellante ha insistito per il rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate dalle controparti nel giudizio di primo grado, con condanna delle stesse a restituire con gli interessi maturati l'importo percepito in esecuzione del deciso di primo grado.

[redacted] avevano adito il Tribunale di Torino convenendo in giudizio [redacted] e chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle due operazioni di acquisto di obbligazioni Argentina sopra richiamate, con i conseguenti effetti restitutori, o che fosse accertato l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e comportamentali imposti dalla normativa di settore, con responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della stessa e conseguente obbligo risarcitorio. A fondamento della domanda gli attori avevano evidenziato



di aver effettuato gli acquisti di obbligazioni Argentina del 4.5.1998, per € 15.000.000, e del 1.2.2000, per € 26.000,00: in assenza di un valido contratto quadro per la negoziazione in valori mobiliari; in assenza di prospetto informativo ex art.94 TUF; con omissione degli obblighi informativi imposti dalla legge, anche in ordine al profilo di rischio degli investitori, e comunque senza confronto valutativo sull'adeguatezza delle operazioni; senza evidenziazione, da parte della banca, della situazione di conflitto di interessi derivante dalla vendita dei titoli in contropartita diretta.

La banca convenuta si era ritualmente costituita chiedendo il rigetto delle domande proposte. La banca aveva rilevato l'intervenuta prescrizione decennale, operante dalle date degli acquisti, e comunque l'esistenza di regolare contratto quadro di negoziazione sottoscritto in data 15.2.1992, la non necessità del prospetto informativo ex art.94 TUF e l'adempimento da parte propria a tutti gli obblighi comportamentali e informativi previsti dal TUF e dai regolamenti attuativi CONSOB. All'esito di istruttoria orale e documentale il Tribunale di Torino aveva ritenuto nulli i due ordini di acquisto oggetto di contestazione, condannando la banca a restituirne il corrispondente valore economico, in base alla seguente motivazione: -l'eccezione di prescrizione è infondata, poiché il *dies a quo* è quello di manifestazione del danno, cioè il 23.12.2001, a decorrere dal quale il termine di prescrizione è stato tempestivamente interrotto fino all'introduzione del giudizio; -gli attori hanno evidenziato la mancanza di contratto quadro, perché il contratto sottoscritto il 15.2.1992 si riferirebbe ad altro e diverso rapporto bancario anche diversamente intestato, che riporta diversi numeri di deposito amministrato e di conto corrente di appoggio; secondo la banca invece ad un contratto quadro possono essere collegati un numero indefinito di depositi amministrati, dato che la legge richiede un contratto quadro e non tanti contratti quadro quanti sono i depositi amministrati dei sottoscrittori; la convenuta ha ancora rilevato che [redacted], che sottoscrisse gli ordini contestati, era tra i sottoscrittori del contratto 15.2.1992. Rileva il Tribunale che è pacifico che la provvista utilizzata per l'acquisto dei titoli sia stata prelevata da un conto corrente diverso da quello indicato nel contratto quadro, così come è pacifico che i titoli acquistati siano stati immessi in un deposito amministrato diverso da quello risultante dallo stesso contratto; le difese svolte dalla banca convenuta non possono essere condivise per una serie di motivi: a) il contratto per lo svolgimento dei servizi di intermediazione non è



riducibile ad un “adempimento informativo” a carico dell’intermediario ma regolamenta i servizi di investimento costituenti l’oggetto del mandato, come emerge chiaramente dall’art.30 reg. Consob n.11522/98; b) l’indicazione del deposito amministrato su cui devono confluire i titoli acquistati e del conto di appoggio da cui prelevare le provviste per le operazioni non sono elementi irrilevanti del contratto-quadro anche perché, se così fosse, non si vedrebbe la necessità della loro indicazione in concreto effettuata; c) è senz’altro vero, come afferma la banca, che ad un contratto quadro possono essere collegati un numero indefinito di depositi amministrati, anche su conti diversi, ma occorre la loro indicazione sul contratto, poiché essi circoscrivono i limiti del mandato conferito; l’apertura di nuovi depositi amministrati non renderà necessaria la stipula di un nuovo contratto quadro ma solo l’integrazione di quello già esistente; d) il tenore testuale del contratto quadro prodotto conferma la ricostruzione che precede, poiché la clausola 11 dispone che “I valori mobiliari saranno immessi nel deposito amministrato, già indicato a margine del presente atto”, e la clausola 13, nel regolare al cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta, prevede che ogni cointestatario può impartire ordini all’intermediario, con piena liberazione dell’istituto anche nei confronti degli altri; “se il deposito amministrato e il conto di appoggio non fossero predeterminati nel contratto-quadro, questa norma si presterebbe ad abusi evidenti ... . In altri termini, in caso di mandato congiunto l’indicazione sul contratto quadro del numero del conto e del deposito garantisce i mandanti circa la corretta esecuzione del contratto e impedisce abusi da parte di uno di essi in danno degli altri” –così la sentenza, a pag.8-; e) in definitiva l’indicazione del numero di deposito amministrato e del conto corrente di appoggio sono elementi essenziali per definire le modalità di svolgimento del mandato conferito alla banca con il contratto quadro, con la conseguenza che le operazioni eseguite con riferimento ad altri depositi amministrati e ad altri conti correnti di appoggio se ne pongono al di fuori, e sono nulle per violazione dell’art.23 TUF; -l’effetto restitutorio è regolato dall’art.2033 c.c., con la precisazione che dall’importo investito deve essere detratto l’importo ricevuto dagli attori a seguito dell’adesione all’offerta di scambio del governo argentino del 2005; -non si dispone la restituzione delle cedole, mancando la prova, che onerava la banca, della mala fede degli investitori, -non può essere accolta l’ulteriore domanda risarcitoria degli attori né può essere accolta la richiesta della



banca di applicare l'art.1227 c.c., vertendosi in ambito restitutorio e non risarcitorio.

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino ha proposto appello *[nome]* s.p.a., dolendosene per i seguenti motivi: -1. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nessuna norma impone che nel contratto quadro debbano essere indicati i numeri del deposito amministrato e del conto corrente; anzi, le norme che disciplinano i servizi di investimento richiedono unicamente che l'investitore sia titolare di un valido contratto quadro redatto per iscritto senza individuare come elemento essenziale dello stesso, a pena di nullità, l'indicazione del conto di appoggio e del deposito titoli; i due ordini di acquisto in contestazione sono stati sottoscritti da *[nome]*, intestataria e sottoscrittrice, assieme a *[nome]* (poi deceduto), del contratto quadro del 15.2.1992; gli art.23 TUF e 30 reg. Consob n.11522/98 non impongono la sottoscrizione di un contratto quadro per ogni rapporto bancario o per ogni deposito amministrato ma impongono unicamente che gli intermediari forniscano i propri servizi finanziari in base ad un contratto quadro redatto per iscritto; l'indicazione del conto corrente e del deposito titoli di appoggio non è elemento essenziale del contratto e tantomeno è necessaria a pena di nullità, in assenza di espressa previsione in tal senso; nel caso di specie un valido contratto c'era; è "del tutto evidente che ad un contratto quadro", che ha una prevalente funzione informativa, "possano essere collegati un numero indefinito di Depositi Amministrati, pur non indicati nello stesso contratto quadro (il che normalmente avviene nella prassi), poiché il contratto quadro è del tutto distinto dai depositi amministrati che i sottoscrittori del contratto intendono aprire" –così l'atto di appello, a pag.10-; l'apertura di un nuovo conto o di un nuovo deposito non rende affatto necessaria la stipula di un nuovo contratto quadro o l'integrazione di quello esistente; l'unica ragione per cui nel contratto quadro stipulato furono indicati solo il conto corrente e il deposito titoli in esso risultanti è data dal fatto che, all'epoca, questi erano gli unici rapporti in essere tra gli investitori e la banca; dovrà essere pertanto riscontrata la piena legittimità degli ordini dichiarati nulli dal Tribunale di Torino; -2. Dall'inesistenza della nullità rilevata deriva l'assoluta regolarità degli ordini di acquisto, che non può condurre pertanto ad alcun obbligo restitutorio a carico della banca; nemmeno è giustificata, di conseguenza, la condanna alle spese di primo grado; la controparte dovrà pertanto restituire tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado; -3.





La valutazione della questione enucleata si articola su due piani, e cioè sulla verifica della necessità di esplicita indicazione nel contratto quadro di tutti i conti e depositi utilizzabili per le operazioni di negoziazione, secondo le disposizioni dettate dal TUF e dai regolamenti attuativi Consob, e sulla verifica dello specifico regolamento negoziale disciplinante in concreto, sulla base del contratto quadro del 15.2.1992, i rapporti relativi alla negoziazione di valori mobiliari tra la banca e (anche) l'investitore.

Occorre altresì precisare che nessuno, nemmeno il Tribunale di Torino, ha mai affermato la necessità della stipula di un autonomo contratto quadro di negoziazione titoli per ogni deposito amministrato e/o conto corrente di cui gli investitori sottoscrittori sono, in ipotesi, titolari presso la banca intermediaria; il primo Giudice, che ha ritenuto necessaria la specificazione dei rapporti bancari di appoggio per la negoziazione, ha infatti precisato che “qualora siano successivamente aperti nuovi depositi amministrati, non è necessaria la stipula di un nuovo contratto quadro ma –se le parti intendono operare, in base al mandato già conferito, anche sul nuovo deposito- sarà necessaria un’integrazione del contratto iniziale” –cfr. la motivazione della sentenza, a pag.8-.

I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento non possono essere considerati di contenuto meramente informativo, perché regolano prima di tutto le modalità di prestazione dei servizi, nell’ambito di indicazioni chiare, nei termini normativamente richiesti, sulla posizione dell’intermediario rispetto ai servizi resi (sotto il profilo del conflitto di interessi), sui rischi correlati al tipo di prodotto che dovrà essere oggetto della contrattazione, sulla posizione dell’investitore e sul suo profilo di rischio, come emerge specificamente dall’art.30 reg. Consob n.11522/98; la regolamentazione delle operazioni da svolgere in base al contratto quadro comporta, per esempio, l’individuazione delle modalità di effettuazione degli ordini e, in questa prospettiva, non può essere considerata irrilevante l’indicazione dei conti correnti e depositi di appoggio per le operazioni, attraverso la quale l’investitore conferisce all’intermediario una modalità operativa specifica sul “luogo” di reperimento dei fondi necessari agli acquisti e sul “luogo” di destinazione del prodotto acquistato. Se è vero infatti che l’art.23 TUF e l’art.30 reg. Consob n.11522/98, applicabile *ratione temporis*, non prevedono espressamente come contenuto necessario del contratto quadro di negoziazione anche l’indicazione dei conti correnti e depositi amministrati di appoggio, l’art.30 reg. Consob n.11522/98 precisa peraltro, al



comma 2, che nel regolamento negoziale scritto le parti debbono prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto –lett.d)-, debbono indicare anche le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista –lett. e)- e possono “indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio” –lett.f)-.

Ora, se è difficile ipotizzare che possa essere nel contratto di negoziazione omessa o considerata solo indicativa la specificazione del deposito amministrato e del conto corrente di appoggio, certamente la loro previsione concordata rientra comunque a pieno titolo quantomeno nel disposto dell'art.30 co 2 lett f) cit.: non può essere contestato infatti che l'indicazione del conto corrente da cui recuperare la provvista per le operazioni da svolgere –e sul quale convogliare il denaro da disinvestimenti-, e del deposito sul quale far confluire –o prelevare- i titoli, effettuata dalle parti nell'ambito del contratto quadro di negoziazione, costituisca una “modalità convenuta per la prestazione del servizio”.

Se si analizza ora il contratto quadro concluso anche da [redacted] il 15.2.1992, si può osservare che: –il numero di deposito amministrato di appoggio del contratto viene specificamente indicato (n.226.000.1.000, diverso da quello utilizzato per le operazioni in contestazione), così come viene specificamente indicato il “conto che assiste il deposito amministrato” (che è il n.226.000.1.008, diversamente intestato: anche questo non è il conto utilizzato per prelevare il denaro necessario alle operazioni contestate); -la clausola 11 del contratto dispone che “i valori mobiliari saranno immessi nel deposito amministrato già indicato a margine del presente atto ...”.

Si deve pertanto ritenere che il numero del deposito amministrato e del conto corrente di appoggio siano stati introdotti dalle parti nell'ambito del contratto quadro di negoziazione come riferimenti concordati per la normale operatività del contratto, e quindi per lo svolgimento delle operazioni di negoziazione su di esso fondate, quantomeno ai sensi dell'art.30 co 2 lett.f) reg. Consob n.11522/98.

Queste condizioni di operatività avrebbero potuto essere legittimamente modificate o integrate –anche, con indicazione specifica in tal senso, nell'interesse della sola [redacted] nel corso del rapporto, con le modalità a tal fine contrattualmente previste nel rispetto del dettato, ancora una volta, dall'art.30 cit. che, al comma 2 lett. b): detta norma dispone la previsione negoziale per iscritto –oltre che della durata del contratto e della facoltà di



rinnovo, anche- delle “modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso”.

Nel caso di specie il contratto quadro, precedente al TUF e al regolamento Consob n.11522/98, prevede alla clausola 17 la possibilità di modifica solo su iniziativa dell’istituto –con modalità di dubbia legittimità se valutate alla luce della normativa primaria e secondaria del 1998- mentre nulla dice per le modifiche provenienti dall’investitore, quali sono il cambio o l’aggiunta di conti di deposito titoli e/o conti correnti su cui appoggiare le operazioni di negoziazione.

In assenza di indicazioni sulle modalità di modificazione del contratto quadro su impulso del cliente, si deve ritenere che l’unica modalità praticabile a tal fine sia, secondo i principi generali, quella che utilizza la stessa forma del contratto su cui si deve intervenire: quindi, nel caso di specie, la forma scritta.

Poiché pacificamente non vi è stato alcun accordo integrativo o modificativo scritto del contratto del 15.2.1992 per sostituire o aggiungere il deposito amministrato e il conto corrente, utilizzati per le due operazioni contestate, come conti di appoggio per le operazioni di negoziazione nell’ambito del contratto quadro già concluso, i due acquisti oggetto di contestazioni sono stati effettuati senza il supporto del contratto quadro già concluso nel 1992 da

Non possono, in particolare, essere considerati come costituenti modifica scritta, sul punto, del contratto quadro del 1992 i due ordini di acquisto di obbligazioni Argentina del 4.5.1998 e del 1.2.2000, provenienti da e accettati dalla banca, perché in essi non vi è riferimento alcuno, nemmeno come generica indicazione, al contratto quadro del 15.2.1992.

La nullità per carenza di forma scritta delle pattuizioni in materia di intermediazione finanziaria è una nullità di protezione, che opera oggettivamente anche nelle ipotesi in cui l’investitore possa aver contribuito a darvi causa.

Deve pertanto essere respinto il primo motivo di appello proposto dalla banca, con assorbimento della richiesta di restituzione del versato proposta come secondo motivo di gravame.

Rimangono assorbite anche tutte le questioni ulteriori e trattate in primo grado dagli attori appellati, riesaminate dall’appellante per reiterare le difese già svolte in relazione all’an della responsabilità a vario titolo prospettata dalle controparti a suo carico.



... non svolge contestazioni specifiche e autonome, rispetto alla critica della pronuncia di nullità, sul *quantum* riconosciuto in restituzione, ex art.2033 c.c., a favore della parte appellata e, in particolare, sulla mancata considerazione degli importi corrispondenti alle cedole maturate sui titoli prima del dicembre 2001 (è stato invece tenuto in considerazione e sottratto dal dovuto l'importo percepito dagli appellati per l'adesione all'offerta di scambio dei titoli Argentina): questo impedisce ogni valutazione ulteriore sul punto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non espressamente trattate, l'appello proposto deve essere respinto.

Le spese processuali del grado seguono il principio della soccombenza, non emergendo motivi per una loro compensazione, nemmeno parziale. La loro liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore e della difficoltà della controversia, il primo contenuto e la seconda di rilievo non banale in diritto: si riconoscono per la fase di studio € 1.960,00, per la fase introduttiva € 1.350,00, per la fase decisionale € 3.305,00; sul totale di € 6.615,00 sono altresì dovuti il rimborso forfetario, il CPA e l'IVA come per legge.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 DPR n.115/2002, con raddoppio del contributo unificato versato, per l'infondatezza dell'appello proposto.

#### PQM

La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ... S.p.A., in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 17.10.2016, nei confronti di ...

ogni contraria istanza disattesa,

-respinge l'appello proposto;

-condanna ... S.p.A., in persona del legale rappresentante, a rimborsare a ... le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 6.615,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;



-sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art.13 DPR n.115/2002.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 8.6.2018

Il Presidente

dott. Renata Silva

Il Consigliere Relatore

dott. Tiziana Maccarrone

